

PRONTUARIO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE e PENALI

Sulla produzione e vendita dei funghi epigei freschi spontanei

La Legge 352/93 e il DPR 376/95 e le Leggi Regionali hanno disciplinato in maniera organica la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei e conservati in campo nazionale.

Non dobbiamo dimenticare che comunque il **fungo è un alimento** (definizione di alimento: vedi art. 2 del Reg. CE 178/2002- Cass. Sez. 3 Sent. 0186 del 29 aprile 1967) e pertanto intorno a questa normativa di carattere specifico ruotano, una serie di disposizioni legislative generali, in particolare:

la Legge 30.4.1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 283/62) il Reg. CE 178/2002, al Reg. CE 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari), al D.M. 27.2.1996, n. 209 succ mod e int. (additivi alimentari) , al D.Lgs. 27.1.1992, n. 109 succ. mod e int. (etichettatura dei prodotti alimentari) ed al Reg. CE 882/2004 (controllo ufficiale dei prodotti alimentari).

L'Organo preposto a ricevere il rapporto amministrativo (L.352/93 - DPR 376/95 - D.lgs 190/2006 - D.lgs 193/2007) e ad emettere ordinanza-ingiunzione per violazione di norme relative a competenze in materia igienico-sanitaria trasferite alle Regioni era fino a pochi anni fa il Sindaco del luogo in cui era stata commessa la violazione.

Ora a seguito dell'applicazione del Reg. Ce 882/2004 - D.lgvo 193/2007 e delle Leggi Regionali specifiche la potestà sanzionatoria in materia igienico sanitaria (organo competente a ricevere il rapporto L. 689/81) è attribuito alle aziende sanitarie locali competenti per territorio in quanto Autorità Competente ai sensi del Reg Ce 882/2004 – D.lvo 193/2007.

A seconda poi dei casi, vi è l'obbligo:

A) del sequestro dei funghi: sequestro amministrativo (L. 689/81) o sanitario (art.20 D.P.R. 327/80) o giudiziario (354 C.P.) - **Blocco sanitario**: (Reg. Ce 882/2004)

B) nel caso che l'alimento "fungo" rappresenti un grave rischio per la salute del consumatore vi è inoltre l'obbligo dell'attivazione del Sistema Rapido di Allerta (RASFF) ai sensi del Regolamento CE 178/2002 art. 50; l'ASL competente per territorio dovrà avviare immediatamente le procedure di ritiro e di richiamo del prodotto alimentare da parte dell'Operatore del Settore Alimentare interessato.

Scheda riepilogativa:

L'impiegare nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo alimenti [nel caso di specie: funghi freschi e/o conservati]: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi ,che contengono residui di fitofarmaci o additivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione.

Commercializzazione di funghi conservati in modo non conforme alla legge 352/93 art. 23

- I funghi delle specie di cui all'allegato II del DPR 376/ 95 (con eccezione di quelli congelati, surgelati o secchi) devono essere sottoposti a trattamenti termici o acidificanti o inibenti atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum e a impedirne la germinazione.

ARTICOLO VIOLATO: Art.5 L.283/62

Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a 30.987 euro

Autorità Giudiziaria

Vendita di funghi freschi spontanei, da parte di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, senza l'autorizzazione del sindaco.

ARTICOLO VIOLATO: Art.2, comma 4,DPR376/95 Sanzionato dall'art.23 Legge 352/93

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro

Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL competente per territorio

Vendita di funghi freschi spontanei senza la certificazione di avvenuto controllo dell'AzUSL Ispettorato Micologico o da micologo abilitato (vedi: leggi regionali specifiche sulla commercializzazione dei funghi che consentono la certificazione dei funghi freschi epigei anche la micologo privato).

Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato: Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all'art. 444 c.p.

ARTICOLO VIOLATO:Art.3 DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 Legge 352/93

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro

ASL o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)

Commercializzazione di funghi freschi spontanei appartenenti a specie non elencate nell'allegato I DPR n.376/95.

Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato ex Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all'art. 444 c.p.

ARTICOLO VIOLATO: Art.4, comma 1, DPR 376/95Sanzionato dall'art.23 Legge 352/93.

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro

ASL o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)

Vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma intinerante
ARTICOLO VIOLATO: Art. 28, comma 8, D.Lgs 31/3/ 1998 n.114 Art. 6 O.M. 03.04.2002
Violazione 650 C.P
Autorità Giudiziaria

Commercializzazione di funghi provenienti da altri paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dall'Autorita Sanitaria Locale Ispettorato Micologico (art.4 DPR 376/95).

ARTICOLO VIOLATO: Art.12 L.283/62
Arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 309 a euro 30987 **Autorità Giudiziaria**

Commercializzazione con la denominazione "Funghi secchi" di specie e varietà non comprese nell'elenco .

Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato Art.5 L.283/62 o se ricorre più grave caso art.444 c.p. .

ARTICOLO VIOLATO: **Art.5 ,comma 1, DPR 376/95 Sanzionato dall'art. 23 L.352/93 di cui all'art.5 comma 1 DPR 376/95.**

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro

ASL o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)

Per impiegato nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo funghi secchi: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi ,che contengono residui di fitofarmaci o additivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione ,con cariche microbiche non consentite.

ARTICOLO VIOLATO: Art.5 L.283/62

Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a 30.987 euro Autorità Giudiziaria

Commercializzazione di funghi secchi senza l'indicazione del nome scientifico facilmente visibile.

ARTICOLO VIOLATO: **Art.6, comma 1, DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93**

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro

Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL

Mancata nomina del Micologo nell' industria di lavorazione funghi, sotto il cui controllo avviene l'identificazioni delle specie di cui art. 5 DPR 376/95. (Notifica Sanitaria Regolamento CE 852/2004, all'art. 6, comma 2)

ARTICOLO VIOLATO: **Art.6, comma 3, DPR 376/95.**

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA:172 euro

Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL

Vendita di funghi secchi sfusi porcini senza la relativa autorizzazione comunale **è stata sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA** dietro presentazione dell'**attestato di idoneità** in possesso dei candidati che hanno sostenuto con esito positivo esame davanti a commissione AUSL Ispettorato Micologico
ARTICOLO VIOLATO: **Art.7, comma 3, DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93**
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL

Vendita di funghi porcini secchi senza la denominazione qualificativa di vendita (D. Industria Commercio Artigianato 9 ottobre 1998).
ARTICOLO VIOLATO: **Art.6, comma 1, DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93**
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL

Commercializzazione di funghi secchi con l'indicazione di durabilità superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
ARTICOLO VIOLATO: **Art.5 ,comma 4,DPR 376/95 –Sanzionato dall'art.23 L.352/93**
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL

Commercializzazione di confezioni di funghi secchi con unità difettose o alterate con incidenza percentuale superiore ai limiti previsti dall'art.5 Comma 5 DPR 376/95.
Nel caso le analisi evidenziano: insudiciamento, infestazione di parassiti ,corpi estranei informativa di reato art. 5 L.283/62.
ARTICOLO VIOLATO: **Art.5 ,comma 5,DPR 376/95 – Sanzionato dall'art.23 L.352/93**
Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL o AUTORITA' GIUDIZIARIA

Vendita al minuto di funghi secchi sfusi ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo "Porcini".
ARTICOLO VIOLATO: **Art. 7, comma 1,DPR 376/95-Sanzionato dall'art. 23 L.352/93**
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL

Etichettatura di funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, che non riporti l'indicazione dell'obbligo della cottura.
ARTICOLO VIOLATO: **Art.10, comma 3,DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93**
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL

Commercializzazione di funghi conservati o secchi o comunque preparati che non rientrano nell'allegato II del DPR 376/95.

Se i funghi a controllo micologico risultano tossici o non commestibili informativa di reato Art.5 L.283/62.

ARTICOLO VIOLATO: Art.9, comma 2, DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23L.352/93

PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro

Autorità competente a ricevere il rapporto: ASL o AUTORITA' GIUDIZIARIA

FUNGO IGP PORCINO DI BORGOTARO

Chiunque produce, pone in vendita o comunque utilizza per la trasformazione funghi porcini con la denominazione di "Fungo di Borgotaro", non rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione del Decreto 2 dicembre 1993 –Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro".

ARTICOLO VIOLATO: Artt. 515 e 516 Codice penale

Nel caso di contraffazione o alterazione dei loghi (IGP) è punita anche **dall' art. 517-quater c.p.**

AUTORITA' GIUDIZIARIA

FUNGHI SECCHI O FRESCHI O CONDIZIONATI ESTERI COMMERCIALIZZATI COME PRODOTTO ITALIANO "Made in Italy"

Commercializzazione di funghi di provenienza estera (comunitaria o extracomunitaria) recante "false o fallaci indicazione" di provenienza od origine italiana che possa indurre il consumatore a ritenere che i funghi siano di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell'art. 517 bis del Codice penale

AUTORITA' GIUDIZIARIA

L' articolo 517 bis, recita:

"Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in casi di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso."

FUNGHI ALLUCINOGENI

Produzione, vendita, cessione, distribuzione, consegna di sostanze stupefacenti
ARTICOLO VIOLATO: Art. 73 T.U. 309/90 succ. modifiche e integrazioni
AUTORITA' GIUDIZIARIA

RINTRACCIABILITA'/RITIRO/RICHIAMO

Disciplina sanzionatoria del Reg. CE 178/2002 di cui gli artt. 18, 19 e 20.

Le Regioni e Province Autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze (AzUSL) all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle sanzioni L'Autorità competente a ricevere il Rapporto è l'ASL

1) Non attivate le procedure di ritiro in caso di non conformità del prodotto "Funghi" art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006

Sanzione da euro 3.000 ad euro 18.000. forma ridotta 1500

2) Attivato il ritiro ma senza informare Asl artt. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006

Sanzione da euro 500 ad euro 3.000. forma ridotta 1000

3) Non fornite informazioni e non collaborato con le Asl art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006

Sanzione da euro 2.000 ad euro 12.000. forma ridotta 4000

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI

4) Non informato il consumatore/utilizzatore sui motivi del ritiro art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006

Sanzione da euro 2.000 ad euro 12.000. forma ridotta 4000

OPERATORI CHE NON INCIDONO SU CONFEZIONAMENTO ETICHETTATURA; SICUREZZA O INTEGRITA' DELL'ALIMENTO FUNGO (ad esempio venditori)

5) art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006 Non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti "Funghi" di cui siano a conoscenza che non siano conformi ai requisiti di sicurezza

Sanzione da euro 500 ad euro 3.000 forma ridotta 1000

6) Art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006 Non attuino, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e delle trasformazioni e delle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti.

Sanzione da euro 500 ad euro 3.000. forma ridotta 1000

In caso di reiterazione della violazione:

sospensione dell'attività da un minimo di dieci ad un massimo di venti giorni lavorativi.

Scheda riepilogativa

relativa alle sanzioni amministrative D.Lgvo 193/2007:

Stabilimento riconosciuto ma mancata aggiornamento del riconoscimento
Sanzione amministrativa da euro 5000 a 30000
Sanzione ridotta:10000 euro

Mancata notifica all'Autorità competente di tutti gli stabilimenti sotto suo controllo o notifica a registrazione sospesa o revocata
Sanzione amministrativa da euro 1500 a 9000
Sanzione ridotta:3000 euro

Stabilimento registrato ma mancanza dell'aggiornamento della registrazione
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000
Sanzione ridotta:1000 euro

Produzione primaria (es. raccolta funghi): mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall'852/04 (all.I)
Sanzione amministrativa da euro 250 a 1500
Sanzione ridotta:500 euro

Livelli diversi dalla produzione primaria (es. trasformazione, confezionamento funghi) mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall'852/04 (all.II) e dei requisiti specifici previsti dall'853/04
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000
Sanzione ridotta:1000 euro

Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000
Sanzione ridotta:2000 euro

Mancato adempimento alla risoluzione delle non conformità riscontrate entro i termini prestabiliti
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000
Sanzione ridotta:2000 euro

Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure comma 4, 5,6
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000
Sanzione ridotta:2000 euro

Omissione del n. di riconoscimento dello stabilimento in etichetta
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000
Sanzione ridotta:1000 euro